



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Diffida e comunicazione di avvio del procedimento per l'iscrizione del proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese di Cosenza, ai sensi dell'art. 37 D.L. n. 76/2020 e del Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Camerale n. 5 del 25/07/2022- Imprese individuali.

IL SEGRETARIO GENERALE CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

PREMESSO CHE

- l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dispone: *"...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale..."*;
- l'art. 5 della Legge 221/2012 – così come modificato dall'art.37 d.l. n. 76/2020 conv. L n. 120/2020 – impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscrivere nel Registro delle imprese il domicilio digitale (già 'indirizzo di posta certificata' o PEC);
- la norma richiamata fissava il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali già iscritte nel Registro delle imprese comunicassero il proprio domicilio digitale all'ufficio del Registro delle imprese;
- l'art. 5 comma 2 DL 179/2012- conv. L. n. 221/2012 - prevede che scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del Registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti – *"...previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni..."* – la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate *"Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice"*;
- tra le imprese prive di domicilio digitale vi sono imprese non più attive o potenzialmente non operative, con procedure concorsuali in corso o chiuse, per le quali i soggetti obbligati non hanno mai chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese;
- l'Ufficio del Registro delle imprese effettua periodicamente operazioni di "pulizia" mediante la cancellazione d'ufficio, laddove gli strumenti normativi lo consentano, per imprese individuali, società di persone e per una limitata parte delle società di capitali;

RICHIAMATI

- l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: *"Qualora il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;
- la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito camerale;
- la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022, che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare la diffida alle imprese individuali – quando siano particolarmente numerose – mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto disposto



dall'art. 8 c. 6 della legge 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Regolamento Camerale;

- la deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 25.07.2022 con la quale è stato approvato il *"Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese ed alle società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese e sanzioni"* ai sensi dell'art. 37 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con L n. 120/2020;
- in particolare l'art 4 comma 1 del Regolamento che stabilisce: *"La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) – è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi"*. Il comma 2 inoltre specifica: *"La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida"*;
- la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013

CONSIDERATO CHE

- è opportuno, per i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di avviare il procedimento nei confronti delle imprese che abbiano sintomi di operatività/esistenza, escludendo le imprese non più attive e potenzialmente cancellabili;
- InfoCamere s.c.p.a., società in house del sistema camerale, mette a disposizione l'applicativo *Cruscotto Qualità* per l'estrazione di elenchi delle posizioni ricadenti nella procedura da attivare ed ha predisposto una procedura per l'attribuzione massiva d'ufficio del domicilio digitale e la contestuale emissione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa;
- l'ufficio ha verificato che le imprese individuali aventi sede nella provincia di Cosenza, che risultano attive, non soggette a procedure concorsuali, non candidate a procedure di cancellazione d'ufficio di cui all'art.2 del DPR 247/2004, indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento, estratto attraverso il *Cruscotto Qualità* alla data del 14.05.2025, per **n. 169 posizioni**, non hanno comunicato un proprio domicilio digitale, oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito;
- in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 – D.L. 179/2012 - sopra ricordato, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o che, a seguito di cancellazione, non lo hanno sostituito, devono essere diffidate affinché regolarizzino l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni;
- l'Ufficio Registro Imprese di questa CCIAA, sta adottando procedura massiva e "semplificata" di notifica ai sensi dell'art 8 comma 3 della Legge 241/90- mediante pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA, nella sezione dedicata all'Albo Camerale (di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009) - qualora si tratti di imprese prive di domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato, revocato, invalido o inattivo, per i procedimenti relativi alla cancellazione d'ufficio di cui all'art. 40 D.L. semplificazioni, informando puntualmente il Giudice del Registro che, al riguardo, non ha espresso orientamenti contrari;

PRESO ATTO

- che la comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante **pubblicazione per 15 giorni consecutivi** sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza, nella sezione Albo Camerale online e nella sezione dedicata al Registro Imprese;



- che **da tale quindicesimo giorno decorre l'ulteriore termine di 30 giorni** entro cui gli imprenditori possono, in esecuzione della diffida, regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale (*per un totale di quarantacinque giorni complessivi*);
- che alle imprese inadempienti verrà applicata la sanzione di cui all'art. 2194 c.c. in misura triplicata e che, in tal caso, l'ufficio del Registro delle imprese (in base all'art. 5 comma 2 sopra ricordato) "*... contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto fiscale dell'imprenditore, disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.itali.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore informativo nazionale delle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580*";
- che sulla proposta di Determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole di legittimità all'adozione del provvedimento, da parte del Responsabile dell'Ufficio Registro Imprese Dott. Gennaro Bellizzi e del Responsabile del Servizio EQ #PiùConnessi Avv. Francesco Catizone;

RILEVATO CHE

- l'irrogazione della sanzione debba avvenire contestualmente all'assegnazione del domicilio digitale realizzando le finalità dell'art. 37 del DL n. 76/2020, emettendo verbale di accertamento ai sensi della Legge n. 689/1981;
- il Regolamento delle procedure sanzionatorie allegato alla Deliberazione della Giunta Camerale n. 32 del 26/04/2012 prevede, a titolo di parziale recupero delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività di emissione di verbali di accertamento per violazioni amministrative in seguito all'omessa o ritardata presentazione di denunce al Registro imprese o R.E.A., l'importo di € 20,00 per il procedimento di notificazione dei suddetti verbali;
- che l'importo di € 20,00 è stato stabilito tenuto conto degli oneri di notificazione cartacea alla residenza anagrafica ovvero al domicilio o alla dimora quali definiti dal codice civile, nonché gli oneri indiretti della struttura per il servizio svolto (cancelleria e costo del personale);
- che la notificazione dei verbali di accertamento di cui all'articolo 37 del DL n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, debba essere effettuata dando priorità all'economicità e alla celerità del procedimento amministrativo e che il domicilio digitale si qualifica come luogo virtuale collegato al destinatario della notificazione rispetto al quale può considerarsi equivalente al domicilio fisico in quanto centro degli affari, in particolare per questioni inerenti l'attività di impresa;
- che il sistema camerale - tenuto conto che il processo automatizzato riduce al minimo l'attività di istruttoria e di irrogazione dei verbali di accertamento e non prevede alcuna notificazione cartacea al trasgressore, ma solo la notifica elettronica presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio all'impresa - ha stabilito in € 5,00 l'importo da addebitare al soggetto sanzionato quale rimborso delle spese di procedimento;

VISTI

- l'atto di diffida e comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio, che fa parte integrante del presente provvedimento;
- l'elenco di **n. 169 imprese individuali** destinatarie della diffida, che è parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO

- di avvalersi della procedura massiva di attribuzione del domicilio digitale e contestuale sanzione messa disposizione di Infocamere, con notifica presso lo stesso domicilio digitale assegnato d'ufficio, in quanto rappresentazione virtuale del centro degli affari del trasgressore e considerando le spese del procedimento sanzionatorio fissate in € 5,00;
- di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza;



- di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento anche con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria della provincia;

VISTI

- la Legge 580/93 - "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- la legge 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. N. 254/2005 – "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
- lo Statuto camerale;

RITENUTA la propria competenza in merito

DETERMINA

- 1) di approvare l'atto di diffida e comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio, allegato al presente provvedimento, che si ritiene portato a conoscenza delle imprese in **elenco allegato (n. 169 posizioni)** il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese, secondo quanto stabilito dal Regolamento camerale citato nelle premesse;
- 2) che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza, nella sezione Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese, e che rimanga pubblicato sino al **10 luglio 2025, giorno di scadenza della diffida.**

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà acquisita all'apposita raccolta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Erminia Giorno

Firma digitale ai sensi del d. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"